

**COMUNE DI CASTENASO - IMPOSTA DI SOGGIORNO 2023**

Art. 3 del Regolamento dell'Imposta di Soggiorno approvato con deliberazione Consiliare n.12/2019

Tariffe 2023 approvate con Deliberazione G.C. n. 171 DEL 24/11/2022



TARIFFE	STRUTTURA RICETTIVA ALBERGHIERA, ALL'APERTO, EXTRALBERGHIERA
€ 2,50	FASCIA € 1.00 - € 74.99
€ 3,00	FASCIA € 75,00 - € 99,99
€ 3,50	FASCIA PARI E OLTRE € 100,00
<p>L'imposta di soggiorno è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi purché effettuati nella medesima struttura ricettiva. L'imposta è applicata in proporzione al prezzo sulla base delle fasce suindicate riferite al costo (<i>comprensivo di eventuale colazione e al netto di IVA e di possibili servizi aggiuntivi</i>) per singolo pernottamento di 1 persona.</p>	
SANZIONI	
<p>L'omesso, parziale o tardivo pagamento dell'imposta da parte del soggetto passivo è accertato con le modalità di cui all'art. 1 commi 161 e seguenti della Legge n. 296/06 e sanzionato con irrogazione della sanzione tributaria pari al 30% dell'imposta non versata e con addebito di interessi e spese di notifica.</p>	
ESENZIONI	
<p>Minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età</p>	
<p>Soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche nell'ambito della propria attività istituzionale, per fronteggiare situazioni di carattere sociale e di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o per finalità di soccorso umanitario;</p>	

Soggetti che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in day hospital presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente, limitatamente ai pernottamenti ricadenti nel periodo di ricovero o di terapia, ivi compreso il pernottamento immediatamente antecedente il ricovero o la terapia.

L'esenzione trova applicazione esclusivamente sulla base di apposita certificazione della struttura sanitaria (attestante le generalità del paziente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero) che il soggiornante è tenuto a presentare al Comune per il tramite della struttura ricettiva;

Personale appartenente alle Forze dell'ordine e alle Forze armate che soggiorna per esigenze di servizio. L'esenzione trova applicazione esclusivamente sulla base di apposita dichiarazione della competente autorità pubblica (attestante le generalità del soggiornante ed il periodo di riferimento) che il cliente è tenuto a presentare al Comune per il tramite della struttura ricettiva;

Autisti dei bus turistici.

